



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 13/05/2021

### FATTO

Il cliente deduce di aver stipulato in data 26.2.2014 un contratto di finanziamento (n. \*\*\*737) con cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente nel mese di maggio 2015 dopo il pagamento di n. 46 rate su 60.

Deduce, altresì, di aver stipulato in data 1.4.2015 un altro contratto di finanziamento (n. \*\*\*549) con cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente nel mese di luglio 2018 dopo il pagamento di n. 50 rate su 120.

Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, ha chiesto al Collegio di ottenere il rimborso per oneri non goduti di € 736,00 per il contratto n. \*\*\*737 e di € 1.205 per il contratto n. \*\*\*549; oltre spese legali quantificate in € 250,00.

La parte resistente con le controdeduzioni esclude l'applicabilità alla fattispecie della c.d. sentenza "Lexitor". Osserva, inoltre, che i moduli dei contratti oggetto di ricorso sono stati costantemente riconosciuti dall'Abf come conformi alla legge, con riconoscimento del carattere *upfront* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito.

L'intermediario ribadisce la correttezza dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata, non residuando altre somme suscettibili di restituzione.



Relativamente alla richiesta di restituzione del premio non goduto, sottolinea che nel caso del contratto n. \*\*\*549 è evidente come nessun onere assicurativo sia stato addebitato al cliente e di conseguenza nessun rimborso è dovuto; per quanto concerne il contratto n. \*\*\*737, di aver già provveduto a rimborsare quanto dovuto secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

Contesta, infine, la domanda di refusione delle spese legali.

Con le repliche la parte ricorrente ha ribadito la propria posizione.

## DIRITTO

Il Collegio osserva, innanzitutto, che recentemente è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[...] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto [...]».

Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.

La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella



riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[...] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]».

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[...] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[...] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti [...] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi [...] definiti [...] 'upfront' il criterio di rimborso dovrà essere [...] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che «[...] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa [...] e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che «[...] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda [...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia



statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*[...]; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring* [...]».

Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue:

### Contratto n. \*\*\*737

#### Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 8.437,46	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	160,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	76,67%
Data di inizio del prestito	01/04/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	60,23%

rate pagate	14	rate residue	46	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni per il perfezionamento				240,00	Upfront	60,23%	144,55		144,55
Commissioni per la gestione				240,00	Recurring	76,67%	184,00	184,00	0,00
Provvigioni all'intermediario				720,00	Upfront	60,23%	433,65		433,65
<b>Totale</b>				<b>1.200,00</b>					<b>578,20</b>

### Contratto n. \*\*\* 549

#### Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.642,34	Tasso di interesse annuale	6,06%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	163,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/06/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,99%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni per il perfezionamento				586,80	Upfront	36,99%	217,03		217,03
Commissioni per la gestione				586,80	Recurring	58,33%	342,30	342,30	0,00
Provvigioni all'intermediario				1.173,60	Upfront	36,99%	434,06		434,06
<b>Totale</b>				<b>2.347,20</b>					<b>651,09</b>

Non può essere accolta la domanda di refusione delle spese legali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012).

La somma indicata in dispositivo tiene conto del criterio di arrotondamento contenuto nelle modifiche alle Disposizioni ABF con decorrenza dal 1° ottobre 2020.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.229,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA